

PALERMO 31 MAGGIO 2017

LE IMPOSTE DIRETTE


Dott. Ernesto Gatto

LE PRINCIPALI IMPOSTE

IMPOSTE DIRETTE



Sono quelle commisurate ai redditi ed al patrimonio di ogni cittadino




IRPEF



IMPOSTE INDIRETTE



Sono quelle dovute ad esempio sull'acquisto di un bene



IVA

La progressività

Imposta proporzionale: l'aliquota media **non varia** al variare della base imponibile.

Imposta progressiva: l'aliquota media **aumenta** all'aumentare della base imponibile.

Imposta regressiva: l'aliquota media **diminuisce** all'aumentare della base imponibile.

LE IMPOSTE

Irpef

Ogni anno i possessori di redditi devono presentare la dichiarazione e versare le imposte dovute

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Irap	Iva	770 Ordinario	Modello RW	Quadro VO	Quadro AC	Staci di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali											
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita										Provincia (sigla)	Data di nascita giorno mese anno	Sesso (barrare la relativa casella) M F										
STATO CIVILE	EVENTUALE PARTITA IVA																						
	celibe/nubile	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	deceduto/a	tutelato/a						minore										
	1	2	3	4	5	6	7						8										
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune										Provincia (sigla)	C.a.p.	Codice comune										
	Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale										Frazione, via e numero civico		Telefono prefisso numero										
	Indirizzo di posta elettronica																						
	Data della variazione Se varata, scrivere la data della variazione. Se è la prima dichiarazione, scrivere la data di presentazione.										giorno mese anno	Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni		1	Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo		2						
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2004	Comune										Provincia (sigla)	Codice comune											
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero				Stato estero di residenza				Codice dello Stato (vedere istruzioni)				NAZIONALITÀ (vedere istruzioni)										
	Stato federato, provincia, contea				Località di residenza								1 Estera										
	Indirizzo												2 Italiana										
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)										Codice carica		Data variaz. giorno mese anno										
	Cognome										Nome		Sesso (barrare la relativa casella) M F										
EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)	Data di nascita giorno mese anno										Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)										
	Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale										Comune		Provincia (sigla)	C.a.p.									
	Frazione, via e numero civico												Telefono prefisso numero										
	Data di inizio procedura giorno mese anno	Procedura non ancora terminata				giorno mese anno	Data di fine procedura giorno mese anno						Codice										
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri	Accettazione dell'eredità giacente																						
	Stato				Chiesa cattolica				Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno				Assemblee di Dio in Italia										
	Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi				Chiesa Evangelica Luterana in Italia				Unione Comunità Ebraiche Italiane				CON LA FIRMA NEL RIGUARDO SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO IN FAVORE DEI SOGGETTI AMBITI SECONDO L'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.										
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)	RA	RB	RC	Familiari a carico	RP	RN	RV	CR	RX	RE	RH	RL	RM	RR	RT	RF	RG	RD	RS	RQ	RY	CT	EC
	RU	FC	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SR	ST	SX								
	Indicare il numero dei moduli di cui è composta la dichiarazione IVA, le caselle relative all'IVA										CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENZA EVENTUALMENTE INDICARNE LA DICHIARAZIONE				FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)								
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario										N. iscrizione all'albo del C.A.F.												
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente																						
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette																						
	Data dell'impegno giorno mese anno			FIRMA DELL'INTERMEDIARIO																			
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.										Codice fiscale del C.A.F.												
	Codice fiscale del professionista										Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997			FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA									
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista										Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili			FIRMA DEL PROFESSIONISTA									
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997																						

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Sono quelli prodotti dai
professionisti:

- medico
- avvocato
- commercialista
- ecc.



I REDDITI D'IMPRESA

Sono quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali

- pizzeria
- bar
- lavanderia
- ecc



I REDDITI FONDIARI

Sono quelli derivanti dal possesso di:

- terreni
- fabbricati



I REDDITI DI CAPITALE

- interessi
- proventi delle azioni
- ecc.

I REDDITI DIVERSI

- sono tutti gli altri redditi

Scaglioni di reddito ex art. 11 TUIR

- a) fino a 15.000 euro, 23%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;
- e) oltre 75.000 euro, 43%.

Regioni e Comuni hanno la facoltà di introdurre addizionali all'IRPEF entro limiti stabiliti dalla legge \Rightarrow differenziazione (seppur controllata) dell'onere dell'imposta personale.

- Per periodo d'imposta : coincidente con anno solare
- Fasi del procedimento:
 1. quantificazione dei singoli redditi (secondo regole e principi propri);
 2. somma di tali redditi: reddito complessivo;
 3. reddito complessivo – oneri deducibili = reddito imponibile;
 4. applicazione al reddito imponibile delle aliquote = imposta lorda;
 5. imposta lorda – detrazioni, ritenute e crediti d'imposta = imposta netta dovuta.

- Liquidazione imposta: versamento o credito
- Se da dichiarazione risulta un credito:

3 possibilità

- ✓ Chiesto a rimborso
- ✓ Riportato a nuovo per anno precedente
- ✓ Compensazione (verticale e orizzontale)

Reddito complessivo


Alcuni redditi che rientrano nelle sei categorie precedenti sono tuttavia soggetti a **regimi fiscali sostitutivi**:

- Cedolare secca su locazione immobili abitativi;
- Regime dei Contribuenti Minimi;
- Regime IRI per le imprese in contabilità ordinaria;
- Regime Forfettario per imprese e professionisti.

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

LA DURATA DEL REGIME

IL REGIME DEI MINIMI HA UNA DURATA MASSIMA DI CINQUE ANNI PER LE ATTIVITA' INIZIATE DAL 2008




IL REGIME PUO' ESSERE UTILIZZATO IN OGNI CASO SINO AL COMPIMENTO DEL 35^ ANNO DI ETA'




LA RECENTE LEGGE 27/02/2015 N.11 HA PROROGATO A TUTTO IL 2015 LA FACOLTA' DI OPZIONE

I REQUISITI DI ACCESSO - 1

SONO CONSIDERATI MINIMI GLI IMPRENDITORI ED I PROFESSIONISTI
CHE NELL'ANNO PRECEDENTE:



HANNO CONSEGUITO RICAVI O
COMPENSI RAGGUAGLIATI AD
ANNO INFERIORI A € 30.000



NON HANNO EFFETTUATO
CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE


NON HANNO SOSTENUTO SPESE PER LAVORO DIPENDENTE O
ASSIMILATO (COMPRESI L.A.P.)

I REQUISITI DI ACCESSO - 2

E CHE NEL TRIENNIO PRECEDENTE:




NON HANNO ACQUISTATO (ANCHE IN LOCAZIONE) BENI STRUMENTALI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO > € 15.000




VALGONO I CORRISPETTIVI PAGATI NEL TRIENNIO E NON IL COSTO SOSTENUTO DALLA SOCIETA' CONCEDENTE O IL VALORE DEL BENE

LE CAUSE DI ESCLUSIONE

NON PUO' ESSERE CONSIDERATO MINIMO



CHI OPERA IN REGIME SPECIALE
IVA (AD ECCEZIONE DEGLI
AGRICOLTORI)



CHI OPERA NELLE COSTRUZIONI
EDILIZIE O NEL COMMERCIO DI
MEZZI DI TRASPORTO NUOVI



IL SOGGETTO NON RESIDENTE



IL SOCIO DI SOCIETA' DI PERSONE
(SAS o SNC) O SRL IN REGIME DI
TRASPARENZA

LE MODALITA' DI FATTURAZIONE

I MINIMI NON ADDEBITANO IVA IN FATTURA E NON DETRAGGONO IVA SU ACQUISTI

VERSANO ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO L'IVA SUGLI ACQUISTI INTRA E SUGLI ALTRI ACQUISTI IN REVERSE CHARGE

DOPO AVER INTEGRATO LA FATTURA DI ACQUISTO CON L'IMPORTO DELL'IVA

VERSANO L'IVA SU RIMANENZE E BENI AMMORTIZZABILI IN CASO DI TRANSITO DAL REGIME ORDINARIO IVA

IN UNICA SOLUZIONE O IN 5 RATE ANNUALI SENZA INTERESSI (CODICE 6497)

LE MODALITA' DI TASSAZIONE

IL MINIMO PAGA IL 5% A TITOLO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IRAP E NON SUBISCE RITENUTE D'ACCONTO

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO E' ANALITICA





CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEDUCIBILI NEL QUADRO LM

SI APPLICA SEMPRE IL CRITERIO DI CASSA (NO AMMORTAMENTI)



L'IVA INDETRAIBILE SI DEDUCE DAL REDDITO

LE SEMPLIFICAZIONI FORMALI



GLI ADEMPIMENTI FORMALI IN CASO DI OPZIONE

IL REGIME DEI MINIMI E'
QUELLO NATURALE IN
PRESENZA DEI REQUISITI

SI PUO' OPTARE A
CONSUNTIVO PER IL
REGIME ORDINARIO

L'OPZIONE PER IL REGIME
ORDINARIO VALE PER
ALMENO TRE ANNI

CHI FUORIESCE DAL
REGIME DEI MINIMI NON
PUO' RIENTRARVI

LA FUORIUSCITA DAL REGIME DEI MINIMI

DALL'ANNO SUCCESSIVO IN
CASO DI PERDITA REQUISITI O
INCASSI TRA € 30.000 E € 45.000

DALLO STESSO ANNO SE INCASSI
SUPERIORI A € 45.000

IN CASO DI FUORIUSCITA IMMEDIATA DAL REGIME E' NECESSARIO
RILIQUIDARE L'IVA PER LA FRAZIONE D'ESERCIZIO ANTECEDENTE
MEDIANTE SCORPORO INCASSI E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

LE MODALITA' DI DEDUZIONE DEI COSTI - 1

I CONTRIBUENTI MINIMI DETERMINANO IL REDDITO CON IL CRITERIO DI CASSA E NON APPLICANO LE REGOLE DEL TUIR PER CUI, AD ESEMPIO:



PER LE IMPRESE

DEDUZIONE INTEGRALE SPESE
RAPPRESENTANZA & SPESE DI
MANUTENZIONE



PER I PROFESSIONISTI

DEDUZIONE INTEGRALE COSTI
AGGIORNAMENTO, RISTORANTI,
ALBERGHI & SPESE
RAPPRESENTANZA

LE MODALITA' DI DEDUZIONE DEI COSTI - 2

IL COSTO DEI BENI AD USO PROMISCUO E'
DEDUCIBILE IN MISURA PARI AL 50%

AUTOVETTURE

Non si applica il tetto
max a € 18.076

IMMOBILI

Non si applica la quota
indeducibile 20%-30%

TELEFONI

Non si applica la quota
indeducibile 20%

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Dal 2016 è il regime naturale (salvo opzione per quello ordinario) per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o professione che nell'anno precedente:

- ✓ Hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati in modo differenziato per le diverse categorie economiche (vedi slide successiva);
- ✓ Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente non superiori a € 5.000 lordi;
- ✓ Hanno utilizzato beni strumentali il cui costo storico complessivo (al lordo degli ammortamenti dedotti) non ecceda € 20.000 (non rilevano gli immobili);
- ✓ Hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati per importi complessivamente non superiori a € 30.000,00;
- ✓ Non possedevano alla fine dell'anno precedente quote di partecipazione in società di persone o srl trasparenti;
- ✓ Non si sono avvalsi di regimi speciali ai fini dell'IVA

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

<u>ATTIVITA'</u>		<u>RICAVI ANNO 2015</u>	<u>REDDITIVITA'</u>
Industrie alimentari e bevande	€	45.000,00	40%
Commercio ingrosso/dettaglio	€	50.000,00	40%
Commercio ambulante alimentari	€	40.000,00	40%
Commercio ambulante altri prodotti	€	30.000,00	54%
Costruzioni e attività immobiliari	€	25.000,00	86%
Intermediari del commercio	€	25.000,00	62%
Ristoranti e alberghi	€	50.000,00	40%
Attività professionali	€	30.000,00	78%
Altre attività economiche	€	30.000,00	67%

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il soggetto forfettario non applica l'IVA sulle fatture emesse e non detrae l'IVA sugli acquisti, egli non è sostituto d'imposta, è esonerato dalla tenuta dei registri contabili e dalla trasmissione degli Studi di settore

Indicazione in fattura:

"Soggetto in regime forfettario ex art.1, commi da 111 a 113 della Legge n. 208/2015"


Il soggetto forfettario versa un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali, dell'IRAP e dell'IVA nella misura del 15% degli incassi sulla base di coefficienti di redditività in funzione del tipo di attività svolta
(si applica sempre il criterio di cassa)

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il soggetto forfettario versa l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione in caso di acquisto intracomunitario o di acquisto in *Reverse charge* a seguito di integrazione del documento ricevuto

Il soggetto forfettario non è tenuto ad operare le ritenute alla fonte, tuttavia nella dichiarazione dei redditi dovrà indicare i dati anagrafici ed il codice fiscale dei percettori ai quali non ha operato la ritenuta, nonché l'ammontare dei redditi stessi .

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI



NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

IL REGIME CONTRIBUTIVO

Regola generale

Regime opzionale solo per artigiani e commercianti

Regole ordinarie per imprenditori e professionisti

Abbattimento della contribuzione del 35% (vanno abbattuti anche i contributi minimi)

I contributi previdenziali sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo (sino a capienza dello stesso) e per l'eccedenza dal reddito complessivo

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

FACOLTA' DI OPZIONE E FUORIUSCITA DAL REGIME

I contribuenti forfettari optano per il regime ordinario adottando il comportamento concludente e confermando nella prima dichiarazione dei redditi

L'opzione ha validità triennale e si rinnova automaticamente salvo il diverso comportamento concludente adottato dal contribuente

Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste dalla legge

RIFLESSIONI SUI PRO E I CONTRO DEL NUOVO REGIME

Nel nuovo regime forfettario sono favoriti i soggetti che NON presentano rilevanti spese di gestione in quanto tali spese gli vengono comunque attribuite in percentuale sui ricavi



Nel nuovo regime forfettario anche chi dovesse incassare cifre astronomiche pagherà per un anno l'imposta sostitutiva al 15% (o al 5%) e non le ordinarie aliquote progressive irpef





Nel nuovo regime forfettario bisogna valutare con attenzione il valore aggiunto di non essere soggetto ad accertamento da studi di settore e di non essere sostituito d'imposta



La presenza di rilevanti investimenti sui quali l'IVA andrebbe persa potrebbe rendere consigliabile iniziare in regime ordinario e transitare dopo il triennio al regime forfettario

LE SEMPLIFICAZIONI FORMALI



IL MANTENIMENTO DEL REGIME DEI MINIMI

E' consentito restare nel regime dei minimi per completare il quinquennio ovvero sino al compimento del 35^a anno di età

Esempio 1

**Contribuente di anni 32 al momento dell'inizio attività nel 2012:
POTRA' RESTARE MINIMO SINO AL 2016**

Esempio 2

**Contribuente di anni 28 al momento dell'inizio attività nel 2013:
POTRA' RESTARE MINIMO SINO AL 2020**

Il contribuente che dovesse uscire per qualunque motivo dal regime dei minimi non potrà mai più rientrarvi

LE IMPOSTE DIRETTE

Ires

(Imposta proporzionale con aliquota 27,5% sino al 2016 e 24% dal 2017)


LE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

LA DETERMINAZIONE DELL'IRES DI COMPETENZA



MODALITA' DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

SOGGETTI IRES



MODALITA' DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

SOGGETTI IRES

MODELLO UNICO - SC

RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata		in misura piena		
		(di cui di anni precedenti	1	,00	2	,00)


Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	SIIQ		Addizionale IRES		IRES		Maggiorazione IRES	
				1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
				5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
	RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
				5	,00	6	,00	7	,00	8	,00

MODALITA' DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

SOGGETTI IRPEF

- ✓ **Imprese in contabilità semplificata (art. 66 del TUIR):** scomputo dal reddito complessivo del medesimo periodo d'imposta, **impossibilità di riporto** alle annualità fiscali successive;
- ✓ imputazione per **trasparenza** (art. 5 del TUIR) ai **soci di snc e sas** (limite del capitale sociale per gli accomandanti);
- ✓ **imprese individuali e partecipazioni in snc e sas in contabilità ordinaria:** scomputo dal reddito d'impresa, e riportabilità, senza limiti di importo, nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto (salvo che si tratti di perdite prodotte nei primi tre periodi d'imposta di attività).

COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA'



COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA'

l'Agenzia delle entrate ha chiarito

Che la soglia di € 5.000 va verificata in relazione ad ogni singola imposta

Che le compensazioni da parte dei titolari di partita iva dovranno essere effettuate con i sistemi Entratel o Fisconline (no home banking)

Che tali sistemi consentiranno il superamento della soglia (nell'ambito delle imposte dirette) nelle more che venga apposto il visto di conformità

COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA'

Il visto di conformità può essere apposto da

Dottori e Ragionieri commercialisti, Consulenti del lavoro ed Esperti tributari iscritti alla CCIAA al 30/09/1993

Che abbiano richiesto all'Agenzia delle entrate l'iscrizione all'Elenco centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto

Che abbiano stipulato apposita polizza assicurativa di r.c. professionale con massimale di almeno € 3.000.000

I SUPERAMMORTAMENTI AL 140%

LA NORMA (LEGGE 28.12.2015 N. 208)

Ai fini delle **imposte Irpef e Ires (no Irap)**, per i soggetti titolari di **reddito d'impresa** e per gli **esercenti arti e professioni** che effettuano investimenti in **beni materiali strumentali nuovi (ad eccezione dei fabbricati)** dal **15.10.2015** al **31.12.2017**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di **ammortamento** e dei **canoni di leasing**, il costo di acquisizione è maggiorato del **40%**.

Per gli acquisti del solo anno 2017 il beneficio non si applica alle autovetture a deducibilità limitata .

I SUPERAMMORTAMENTI AL 140%

IL MECCANISMO

RISPOSTA DELL'AGENZIA ENTRATE AL TELEFISCO 2016:

In considerazione del fatto che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene

ESEMPIO:

Alfa srl acquista un bene agevolabile e sostiene un costo di 10.000. L'ammortamento calcolato secondo corretti principi contabili è 500. Il coefficiente fiscale di ammortamento ex DM 31/12/1988 è il 20%. L'ammortamento fiscalmente deducibile è complessivamente 1.300 (di cui 500 da conto economico civilistico e 800 da variazione in diminuzione in Unico)

ANALISI COSTI A DEDUCIBILITA' LIMITATA

AUTOVETTURE PER USO
AZIENDALE = 20%



AUTOVETTURE IN USO AD AGENTI
DI COMMERCIO = 80%



SPESE RISTORANTI E ALBERGHI
75%



SPESE DI RAPPRESENTANZA = 1,5%
- 0,5% - 0,1% SUI RICAVI

AUTOVETTURE IN USO
PROMISCUO AI DIPENDENTI = 70%



SPESE PER LA TELEFONIA FISSA E
MOBILE = 80%



INTERESSI PASSIVI ECCEDENTI
QUELLI ATTIVI = 30% DEL R.O.L.



SPESE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA = 5% COSTO BENI

LA FISCALITA' DIRETTA DELLE AUTO AZIENDALI

La fiscalità diretta
delle auto aziendali è la seguente


LA DEDUCIBILITA' DEI COSTI PER LE
AUTO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI
SCENDE DAL 40% AL 20%

RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER
GLI AGENTI DI COMMERCIO CHE
DEDUCONO L'80% DEI COSTI

LA DEDUCIBILITA' DEI COSTI PER AUTO
IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
SCENDE DAL 90% AL 70%

RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER I
CONTRIBUENTI MINIMI CHE
DEDUCONO IL 50% DEI COSTI

DEDUCIBILITA' PARZIALE DELL'IMU PER LE IMPRESE



PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Circolare 26/E 2013

gli elementi certi e precisi che consentono la deduzione del costo sussistono quando contemporaneamente:

sono decorsi oltre 6 mesi dalla scadenza del pagamento (da fattura o contratto)

il credito è inferiore a € 5.000 per le imprese di rilevante dimensione, € 2.500 per le altre

Il limite dimensionale è posto a € 100.000.000 di volume d'affari

PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Circolare 26/E 2013

gli elementi certi e precisi che consentono la deduzione del costo sussistono in ogni caso qualora:

il diritto alla riscossione è prescritto
(normalmente dopo 10 anni)

in questo caso la deducibilità
fiscale prescinde dall'importo

PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Circolare 26/E 2013

in presenza di una pluralità di crediti verso lo stesso debitore la soglia si riferisce

al valore nominale del singolo rapporto contrattuale (non a quello della singola fattura)

in ogni caso per godere della deducibilità fiscale della perdita su crediti

appare necessario che il costo sia transitato dal conto economico dell'esercizio

PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Circolare 26/E 2013

ELEMENTI DI CERTEZZA E PRECISIONE RICONOSCIUTI DALLA CIRCOLARE

Assoggettamento del debitore
a procedure concorsuali



Insolvenza non temporanea
del debitore



Incapienza patrimoniale che
sconsigli procedura esecutiva

Verbale di pignoramento
negativo



Decreto accertante lo stato di
fuga, latitanza o irreperibilità



Antieconomicità
della procedura esecutiva

PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Circolare 26/E 2013

QUALORA SI PROPENDA PER LA SVALUTAZIONE DEL CREDITO

Le perdite transitano dal conto economico solo dopo che l'eventuale fondo svalutazione crediti è stato azzerato

Il credito svalutato (non stralciato) non deve concorrere al limite dello 0,5% previsto dall'art.106 TUIR

PERDITE SU CREDITI DI IMPORTO RILEVANTE

DLGS. INTERNAZIONALIZZAZIONE (d. lgs. n. 147/2015):
PERDITE SU CREDITI (ART. 101 NUOVO CO. 5-BIS TUIR)

*“Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del co. 5, nel periodo di imputazione in bilancio, **anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo** a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, **sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio**”.*

INTERESSI PASSIVI E ROL

Attenzione ai limiti posti alla deducibilità degli interessi passivi

Int. passivi (al netto int. attivi) sono deducibili nel limite del 30% del risultato operativo lordo

È previsto il riconoscimento figurativo degli interessi attivi sui crediti statali

R.O.L. = valore produzione - costi della produzione (esclusi ammortamenti e leasing)

La quota di interessi passivi non dedotta sarà deducibile, con gli stessi limiti, nei successivi esercizi

SCORPORO AREE PERTINENZIALI

Il valore delle aree pertinenziali o sottostanti ai fabbricati deve essere fiscalmente scorporato da questi ultimi



VALORE FORFETTARIO
DELL'AREA = 30% PER ATTIVITÀ
INDUSTRIALI

VALORE FORFETTARIO
DELL'AREA = 20% PER ALTRE
ATTIVITÀ

SCORPORA AREE PERTINENZIALI

OVVERO DI INDICAZIONE SPECIFICA
DEL SUO VALORE NEL ROGITO

```
graph TD; A[OVVERO DI INDICAZIONE SPECIFICA DEL SUO VALORE NEL ROGITO] --> B[Facoltà di riconoscimento del costo del terreno (se inferiore) in caso di acquisto separato dal fabbricato]; B --> C[In ogni caso lo scorporo del terreno va effettuato sui valori al netto di costi incrementativi e rivalutazioni];
```

Facoltà di riconoscimento del costo del terreno
(se inferiore) in caso di acquisto separato dal fabbricato

In ogni caso lo scorporo del terreno va effettuato sui valori al netto
di costi incrementativi e rivalutazioni

SCORPORO AREE PERTINENZIALI

Lo scorporo dell'area opera obbligatoriamente anche nei contratti di leasing immobiliare



È INDEDUCIBILE UNA QUOTA PARTE
DEL COSTO DEI CANONI PARI AL 20%
- 30%




LA PERCENTUALE DI INDEDUCIBILITA'
SI APPLICA ALLA SOLA QUOTA
CAPITALE DEL CANONE

LE IMPOSTE DIRETTE


Irap

(Imposta proporzionale con aliquota 4,82%)

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP



DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP



DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP

Dal 2015 è interamente deducibile ai fini IRAP il costo del personale assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato



Sono altresì interamente deducibili gli oneri sociali di natura previdenziale ed assistenziale



Restano indeducibili i compensi ai co.co.co.
ed ai lavoratori autonomi occasionali

DETERMINAZIONE IRAP PER GLI ALTRI SOGGETTI

SOCIETA' DI PERSONE, DITTE E PROFESSIONISTI DETERMINANO IL VALORE DELLA PRODUZIONE SECONDO LE REGOLE DEL TUIR

MA SE OPERANO IN REGIME
DI CONTABILITA' ORDINARIA

POSSONO OPTARE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE PRODUZIONE SECONDO IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DAL CONTO ECONOMICO

L'opzione vale un triennio ed è comunicata all'interno del Modello Unico (quadro OP)

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP

CASSAZIONE SS.UU. 9451 DEL 10/05/2016

L'Irap non è dovuta dai Professionisti o dalle Ditte Individuali con un solo lavoratore dipendente che abbia mansioni di segreteria o comunque meramente esecutive



Naturalmente deve sussistere l'altra condizione:
una dotazione di beni strumentali che sia strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP

Cassazione n. 17429 del 30/08/2016: Non paga l'Irap l'impresa familiare che si avvale di un collaboratore familiare che svolge mansioni esecutive



Cassazione n. 17221 del 19/08/2016: Non paga l'Irap l'avvocato che abbia rilevante presenza di compensi a terzi, canoni di locazione e beni strumentali



Cassazione n. 17341 del 25/08/2016: Non paga Irap l'ingegnere titolare di uno Studio ordinariamente attrezzato ma con compensi incassati di rilevante entità



Cassazione n. 17342 del 25/08/2016: Non paga l'Irap il medico convenzionato con il S.S.N. che abbia soltanto una segretaria alle proprie dipendenze



Cassazione n. 17671 del 06/09/2016: Non paga l'Irap il medico che utilizzi beni strumentali costosi ma necessari in base alla sua specializzazione

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP

Versamenti relativi all'anno 2015

Entro il 30/09/2017 si trasmette l'integrativa 2015 a favore indicando soltanto gli acconti ed il saldo eventualmente versato e lasciando quindi emergere il credito da utilizzare in compensazione con il codice 3800/2015



Versamenti relativi agli anni 2012, 2013 e 2014

Si trasmette istanza di rimborso in carta semplice all'Agenzia delle Entrate per tutti i versamenti effettuati nei 48 mesi antecedenti all'istanza stessa e si incardina il ricorso avverso l'esplicito diniego o il silenzio rifiuto



Per il futuro ricordarsi dell'opportunità offerta dal sistema CIVIS di modificare i codici di versamento nei modelli F24

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP

Nuova possibilità introdotta dal DL n. 193/2016



Versamenti relativi agli anni 2012, 2013 e 2014

Si trasmettono tre separate dichiarazioni integrative a favore indicando nei vari modelli i soli acconti e saldi versati (**senza indicare ricavi e costi**) in modo da far emergere i crediti Irap che saranno utilizzati in compensazione nel Modello 2018 con debiti maturati dallo stesso anno



In questo caso i crediti Irap saranno utilizzabili in compensazione dal 1[^] gennaio 2018 con il codice 3800/2017

L'IVA

Definizione

IVA imposta indiretta sui consumi, colpisce la ricchezza nel momento in cui essa si manifesta attraverso atti di scambio (grava sul consumatore finale).

Per esempio quando la Sig.ra Elisa (consumatore finale) acquista una saponetta dal negoziante paga un importo comprensivo di IVA

Presupposti (condizioni) per l'applicazione dell'IVA:

soggettivo



l'operazione deve essere svolta nell'esercizio di imprese, arti e professioni

oggettivo



l'operazione deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi

territoriale



le cessioni o le prestazioni devono essere realizzate nel territorio dello Stato

L'IVA si applica solo se sussistono i tre requisiti contemporaneamente

Soggetti IVA

E' soggetto all'IVA chi esercita attività di impresa, arte o professione in maniera abituale e continuativa.

Tutti i soggetti IVA possiedono un numero di partita IVA che si richiede all'Agenzia delle Entrate.

Ruolo dei soggetti passivi IVA



I soggetti passivi IVA aiutano lo Stato (erario) ad incassare l'IVA.

Come?

1. quando acquistano beni e servizi pagano l'IVA
l'IVA rappresenta un **CREDITO**

2. quando vendono beni o prestano servizi incassano l'IVA
l'IVA rappresenta un **DEBITO**

IVA sulle vendite

-

IVA sugli acquisti

=

IVA da versare

Il calcolo e il versamento è effettuato periodicamente (mese-trimestre)

Operazioni ai fini IVA

Operazioni imponibili

Operazioni esenti

*Operazioni
non imponibili*

Operazioni escluse

Operazioni imponibili

La stragrande maggioranza delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi sono assoggettate a IVA



Operazioni non imponibili

Non vengono assoggettate a Iva in quanto relative a beni destinati al consumo fuori dal territorio nazionale (es. cessioni all'esportazione).



Operazioni esenti

Sono previste dall'art. 10 del decreto Iva (D.P.R. n. 633/72). Non sono assoggettate a Iva per motivi di opportunità economica o sociale però comportano l'obbligo di fatturazione (ad esempio: assicurazioni, spese funebri, prestazioni medicosanitarie, lezioni scolastiche).



Operazioni escluse

Sono previste dall'art. 15 del decreto Iva; restano fuori dal campo di applicazione dell'imposta perché manca o il requisito oggettivo o quello soggettivo (es. cessioni di denaro, cessioni tra privati, spese documentate).



Aliquote in vigore

- *Ordinaria (22%)*
- *Ridotta (10%)* per prodotti agricoli, ittici e alcuni alimenti (carne, pesce, yogurt, uova, miele, ecc)
- *Ultraridotta (4%)* per i beni di più largo consumo (frutta, burro, pomodoro pelato, farina, ecc)

IL MOMENTO IMPOSITIVO

La fattura deve essere emessa nel momento di effettuazione dell'operazione (momento impositivo)

IL MOMENTO
IMPOSITIVO
CORRISPONDE


per le cessioni di beni immobili, al momento della stipulazione del contratto

per le cessioni di beni mobili, al momento della consegna o della spedizione

per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento del corrispettivo

per le cessioni di beni o per le prestazioni di servizi, al momento del ricevimento di un acconto

*Che cos'è
la fattura* ?



È un documento commerciale obbligatorio redatto dal venditore per comprovare l'esecuzione da parte sua del contratto di compravendita e per comunicare al compratore l'importo da lui dovuto per i beni gli sono stati ceduti o per i servizi che gli sono stati prestati.

Esempio di fatture

con una aliquota e spese non documentate

Vendo 2 computer, prezzo unitario 1.000 euro, sconto incondizionato 20%, spese trasporto 50 euro, imballo a perdere 50 euro, IVA ordinaria.

Q	Descrizione	p.u.	Importo
2	Computer	1.000	2.000
	Sconto 20%		- 400
	Importo scontato		1.600
	Trasporto non doc		50
	Imballo a perdere		50
	Imponibile		1.700
	Iva 22%		374
	Totale fattura		2.074

Esempi di fatture

con una aliquota, spese documentate e interessi

Vendo 3 quintali di merce ABC, prezzo unitario 2.000 euro, spese trasporto documentate 150 euro, IVA ordinaria, interessi dilazione 30 euro.

Q	Descrizione	p.u.	Importo
3	Merce ABC	2.000	6.000
	Imponibile		6.000
	Iva 22%		1.320
	Totale parziale		7.320
	Spese trasporto documentate (escluse IVA)		150
	Interessi dilazione (esenti IVA)		30
	Totale fattura		7.520

Volume d'affari

Il volume di affari è costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto IVA e registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo di imposta. In relazione al suo ammontare sono stabiliti importanti adempimenti quali:

- la liquidazione d'imposta;
- i versamenti;
- la tenuta della contabilità.

I regimi d'imposta sono:

- Contribuenti ordinari : soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000 (imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, esercenti arti o professioni) ovvero a € 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività;
- Contribuenti minori : soggetti con volume d'affari non superiore a quello di cui sopra.

Mentre i contribuenti ordinari sono obbligati alla liquidazione e al versamento IVA mensile, quelli minori possono optare per la liquidazione e il versamento IVA trimestrale (con maggiorazione dell'1% a titolo di interessi).

Gli adempimenti

Gli adempimenti relativi alle operazioni in regime IVA:

1. Emissione fattura, scontrino fiscale o ricevuta fiscale;
2. Registrazione delle fatture emesse, delle fatture di acquisto e dei corrispettivi;
3. Liquidazione, versamento e dichiarazione periodica;
4. Comunicazione telematica delle liquidazioni iva periodiche;
5. Trasmissione dello spesometro con cadenza trimestrale;
6. Dichiarazione annuale dell'IVA.

GRAZIE E ARRIVEDERCI

Dott. Ernesto Gatto